



Deliberato in data
16/04/2014

PREMESSA

Gli organi collegiali costituiscono la struttura di governo e di gestione della scuola, sia per ciascun istituto, sia a livello territoriale. Gli organi collegiali, ad eccezione del Collegio dei docenti, costituito dai soli insegnanti, sono aperti alla partecipazione di una rappresentanza di genitori, allo scopo di garantire il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche e il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.

Gli organi collegiali oggetto del presente regolamento sono:

- Consiglio dell'istituzione scolastica
- Giunta esecutiva
- Collegio dei docenti
- Consigli di classe, interclasse, intersezione
- Assemblea dei genitori
- Comitato genitori (ai sensi dell'art. 15 c.2 D.lgs 297/94)

Il presente Regolamento trae la sua origine dalle normative in vigore e si propone di integrarle ed adattarle, sulla base delle esigenze e delle finalità dell'Istituto comprensivo "Ungaretti" di Costabissara. Non è pertanto competenza di questo documento affrontare aspetti già normati da fonti di natura superiore quali Leggi, Decreti, Ordinanze, Circolari. Ad esse si fa rimando per quanto qui non contemplato.

Le norme specifiche, alla fine di ogni articolo sono integrative o sostitutive di quanto disposto nei commi precedenti

Art.1 - Disposizioni e procedure per eventuali modifiche

- a. Il presente Regolamento viene deliberato del Consiglio di Istituto, su proposta della giunta esecutiva.
- b. Le disposizioni e le procedure in esso contenute sono vincolanti per tutte le componenti scolastiche, per quanto di competenza di ciascuna.
- c. Esse sono permanenti fino a quando non intervengano integrazioni e modifiche al riguardo.
- d. Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento previa approvazione del Consiglio di Istituto.

Art. 2 – Composizione e commissioni

- a. Gli organi sono composti dai membri previsti dalle normative di natura superiore.
- b. I membri eletti dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti di eleggibilità, o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.
- c. Spetta al presidente vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
- d.

NORME SPECIFICHE	
Consiglio d'istituto	L'organo, per affrontare materie di particolare rilievo e complessità, può decidere di costituire al proprio interno commissioni di lavoro. Le Commissioni hanno funzione di studio, approfondimento e proposta. I materiali elaborati verranno inviati con congruo anticipo rispetto alla sessione deliberante. In fase di delibera di quanto proposto dalle commissioni, il Presidente ha facoltà di contingentare gli interventi, poiché si suppone che la materia sia stata esaustivamente analizzata. Le Commissioni possono eventualmente interpellare esperti o richiedere preventivi, senza oneri per la scuola.
Collegio dei docenti	

Art.3 - Dimissioni

- a. I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto.

Art.4 – Convocazione

- a. L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso, nonché dalla Giunta Esecutiva.

- b. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni d'anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno ventiquattro ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta telefonicamente o a mezzo sms.
- c. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora d'inizio e quella di conclusione prevista, il luogo della riunione e deve essere pubblicata sul sito della scuola.
- d. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
- e. Le convocazioni vengono di norma inoltrate, a cura della segreteria amministrativa, a mezzo posta elettronica con conferma di lettura. Nell'impossibilità di procedere via mail per indisponibilità dei destinatari, è previsto l'inoltro a mezzo posta o "brevi manu". Tale impedimento deve essere comunicato per iscritto da parte dei destinatari.
- f. L'ordine del giorno è predisposto dal presidente.
- g.

NORME SPECIFICHE		
Consiglio d'istituto	<p>Il presidente è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.</p> <p>L'ordine del giorno è stabilito dalla giunta esecutiva su proposta del Presidente o dei consiglieri. E' ammessa la possibilità che il Presidente della giunta concordi l'o.d.g. con il presidente del C.I., fatto salvo il diritto della giunta di modificare o integrare lo stesso.</p>	
Collegio dei docenti	<p>Può essere convocato dal presidente su richiesta scritta e motivata quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.</p> <p>L'ordine del giorno viene predisposto dal dirigente scolastico, anche sulla base delle richieste di un terzo dei suoi componenti.</p> <p>L'indicazione oraria di conclusione dei lavori prevista nella convocazione è puramente indicativa.</p> <p>La riunione è conclusa quando sono esauriti gli argomenti all'O.d.G. I membri hanno il diritto di chiedere che, ai fini del computo del monte ore annuale, venga calcolata la durata reale dell'incontro indicata nel verbale.</p> <p>Nell'eventualità che i lavori si protraggano per oltre 1/4 della durata prevista, l'assemblea verrà riconvocata per la conclusione dei lavori. E' facoltà dei membri, con l'approvazione del presidente, chiedere all'assemblea una delibera di prosecuzione dei lavori. L'esito è vincolante per tutti i partecipanti.</p>	
Assemblea dei genitori (Se si svolgono nei locali dell'istituto data e orario vanno concordati con il Dirigente Scolastico). Si svolgono fuori dall'orario di lezione.	Di sezione o di classe. (Possono partecipare gli insegnanti ed il Dirigente con diritto di parola)	L'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe o del Dirigente scolastico
	D'istituto (Possono partecipare gli insegnanti ed il Dirigente con diritto di parola)	L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato dei genitori (i rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe, interclasse, intersezione), oppure trecento genitori (per scuole con numero di alunni superiore a mille) o del Dirigente scolastico. Il Dirigente Scolastico sentita la giunta esecutiva, autorizza la convocazione e i promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.
I Consigli di classe, sezione, intersezione	<p>Possono essere convocati dal presidente su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.</p> <p>L'indicazione oraria di conclusione dei lavori prevista nella convocazione è puramente indicativa. La riunione è conclusa quando sono esauriti gli argomenti all'O.d.G. I membri non eletti hanno il diritto di chiedere che, ai fini</p>	

	del computo del monte ore annuale, venga calcolata la durata reale dell'incontro indicata nel verbale.
--	--

Art.5 - Validità sedute

- a. La seduta è valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- b. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
- c. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento delle votazioni.
- d. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
- e.

NORME SPECIFICHE	
Consigli di classe	Quando svolgono attività di valutazione degli allievi (scrutini), operano sempre come collegi perfetti e pertanto possono funzionare solo con il quorum integrale (presenza e voto della totalità dei componenti).

Art.6 - Discussione Ordine del Giorno

- a. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.
- b. Il Presidente pone in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
- c. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G., salvo eventuali integrazioni.
- d. L'O.d.G può essere integrato, all'inizio della seduta, su richiesta del presidente o di un membro e a condizione che l'integrazione venga approvata dai 2/3 dei consiglieri presenti.

Art.7 - Diritto di intervento

- a. Tutti i membri dell'Organo Collegiale, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di richiesta e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
- b. Per garantire la funzionalità della seduta il Presidente ha facoltà di regolare il numero, di norma non superiore a due e la durata degli interventi, per ciascun consigliere, relativi al medesimo punto dell'ordine del giorno.
- c. Il Presidente concede la parola ai membri nell'ordine in cui questi la richiedono. Il presidente ha facoltà di richiedere l'iscrizione a parlare.
- d. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
- e. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale.

Art.8 - Votazioni

- a. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. E' facoltà del presidente concedere la votazione per appello nominale.
- b. Si svolgono a scrutinio segreto, solo le votazioni concernenti persone determinate o determinabili.
- c. La votazione non può validamente avere luogo se non è verificato il numero legale.
- d. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
- e. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta né ripetuta a meno che non vengano immediatamente rilevate da parte del Presidente irregolarità tali da aver inficiato il risultato.
- f. Le deliberazioni regolarmente approvate non possono essere riproposte alla discussione nel medesimo anno scolastico. E' possibile derogare da tale regola in caso di sopravvenienza di nuove disposizioni sovraordinate e/o di fatti che modifichino sostanzialmente le caratteristiche iniziali delle questioni deliberate.

Art.9 - Processo verbale

- a. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'Ordine del Giorno).
- b. Per ogni punto all'Ordine del Giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
- c. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Presidente e dal segretario della seduta per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.
- d. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: essere redatti direttamente sul registro; se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e timbrati e vidimati da Segretario e Presidente in ogni pagina;
- e. Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell'Organo Collegiale con la convocazione della seduta successiva. Con la pubblicazione sul sito dell'istituto si intende assolto l'obbligo dell'invio. Di norma il verbale viene redatto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva. Viene sempre redatto ed approvato seduta stante nelle sedute di scrutinio.
- f. Ogni consigliere può chiedere che a verbale risulti sinteticamente il pensiero espresso sulla materia oggetto della deliberazione. I consiglieri hanno facoltà di produrre il testo delle loro dichiarazioni da trascrivere a cura del segretario o da allegare al verbale della seduta. Tali facoltà si estendono alla fase di approvazione del processo verbale.
- g. I verbali sono depositati presso l'ufficio di segreteria e sono esigibili da tutti i consiglieri. Per quanto riguarda l'accesso ai verbali da parte di soggetti esterni all'organo, si applicano le norme relative all'accesso agli atti amministrativi.
- h. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo quanto espressamente previsto dal D.lgs 33/13. Fanno eccezione le sedute di scrutinio
- i.

NORME SPECIFICHE	
Consiglio d'istituto	Le delibere del consigli d'istituto sono pubblicate entro otto giorni dalla seduta. Il verbale entro otto giorni dalla sua approvazione. Entrambi rimangono affissi nell'albo pretorio elettronico per non meno di 10 giorni. Il programma annuale ed il conto consuntivo sono affissi all'albo elettronico entro quindici giorni dall'approvazione.

Art.10 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

- a. Le sedute del Consiglio d'Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, senza diritto d'intervento, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate nonché quelli previsti per legge. E' facoltà del presidente chiedere la verifica del requisito di elettore.
- b. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.